

Il Presidente

omissis

UVCP prot. n. 36624/2022

Oggetto: Esposto su plurimi affidamenti diretti dei servizi cimiteriali in favore dell'azienda speciale S. - Comunicazione di chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Vigilanza.

In data 13.05.2022 è stato acquisito al protocollo n. 36624 dell'Autorità un esposto in cui è stata segnalata una violazione della normativa di settore di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 negli affidamenti diretti del servizio in oggetto disposti da codesto Comune, senza soluzione di continuità, sin dal 2012, in favore dello stesso operatore economico, l'azienda speciale S.

In data 20.07.2022 è pervenuto il riscontro della stazione appaltante (prot. ANAC n. 59674) alla richiesta di informazioni prot. ANAC n. 46857 del 16.06.2022, trasmessa ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di Vigilanza del 04.07.2018, sollecitato con nota prot. ANAC n. 59507 del 20.07.2022.

Nella citata nota di riscontro prot. ANAC n. 59674 l'Amministrazione in indirizzo ha precisato che *"l'azienda Speciale S. è azienda in house partecipata totalmente dall'unico socio Comune di S. e negli affidamenti diretti ex art 192 comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. ii sono state adottate le motivazioni delle ragioni del mancato ricorso al mercato. In particolare, dalla delibera di Consiglio Comunale n. 29 dell'11.10.2019 ad oggetto il "Nuovo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di S. e l'Azienda Speciale S. concernente la gestione dei servizi cimiteriali e approvazione nuove tariffe" sia il RUP che il Revisore dei Conti rilevano la convenienza economica della nuova convenzione"*.

Con riferimento alle vicende in esame si rappresenta quanto segue.

Si rileva preliminarmente che **con deliberazione consiliare n. 30 del 30.12.2012 e successiva convenzione rep. n. 260 del 05.02.2014** il comune di S. affidava, per la durata di cinque anni, la gestione dei servizi cimiteriali all'azienda speciale S.

Con deliberazione consiliare n. 29 dell'11.10.2019 (di prot. n. 14246 del 25.10.2019) veniva approvato uno nuovo schema di convenzione regolante i rapporti tra il comune di S. e l'azienda speciale S., con conseguente affidamento della gestione dei servizi in esame alla predetta azienda, per la durata di tre anni.

Con determina dirigenziale n. 453 del 25.10.2022 è stata disposta **una proroga tecnica** della gestione dei servizi cimiteriali di cui alla delibera consiliare n. 29 del 25.10.2019, nelle more dell'indizione di una procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

Ciò premesso, si evidenzia sin da subito che il Comune di S. non avrebbe potuto affidare i servizi in esame all'azienda speciale S.

La domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, presentata dall'azienda S. in data 13.03.2018, Fasc 604, prot. ANAC n. 22788, per gli affidamenti in regime di in *house providing* operati nei suoi confronti dal comune di S., **è stata rigettata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 531 del 7 luglio 2021**, considerato che non si è ritenuto ammissibile procedere all'iscrizione nell'elenco, né possibile procedere all'archiviazione della domanda in mancanza del riscontro richiesto dall'Autorità al Comune di S. con nota prot. ANAC n. 71666 del 13.09.2019

Si rappresenta, infatti, che con nota prot. ANAC n. 71666/2019 veniva comunicato al Comune di S. e alla S. che la domanda di iscrizione prot. ANAC n. 22788/2018 non poteva essere istruita, in quanto impropriamente inviata dal direttore generale dell'organismo S. anziché dal RASA dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore interessato all'affidamento, come richiesto dalle linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate con delibera n. 951 del 20.09.2017; con la citata nota si richiedeva, pertanto, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco per gli affidamenti alla citata azienda speciale, l'invio di una nuova domanda da parte del RASA del Comune di S. e l'indicazione, nel campo "Note" del modulo di domanda, di eventuali affidamenti diretti disposti nei confronti della S. nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ID 604 (13.03.2018) e la nuova domanda di iscrizione.

Risulta, altresì, che il predetto provvedimento di rigetto dell'iscrizione n. 531/2021 è stato comunicato al soggetto istante e al Comune, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (nota prot. ANAC n. 56191 del **19.07.2021**) e che avverso detto provvedimento non è stato proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Tra l'altro, **non risulta che l'Amministrazione abbia proposto una nuova domanda di iscrizione nell'elenco**, considerato che il provvedimento di accertamento negativo non preclude all'amministrazione la possibilità di presentare una nuova domanda (cfr. linee guida ANAC n. 7, punto 5.7)

Per tali ragioni, l'Amministrazione era tenuta a conformarsi al citato provvedimento n. 531/2021.

A tal proposito, si rileva che il mancato rispetto del provvedimento di diniego si sostanzia nella violazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e rende, pertanto, i relativi affidamenti annullabili per violazione di legge.

Nelle linee guida ANAC n. 7, al punto 5.7, si precisa, infatti, che *"[i]l provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l'Autorità può esercitare i poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici".*

Alla luce delle superiori considerazioni, si rileva un operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore (D. Lgs. n. 50 del 2016) nell'affidamento dei servizi cimiteriali all'azienda S., disposto con deliberazione n. 29 dell'11.10.2019 di prot. n. 14246 del 25.10.2019 e con successiva determina di proroga n. 453 del 25.10.2022.

Tutto ciò rappresentato, non sussistendo dubbi interpretativi in merito alla criticità esaminata, l'Autorità dispone la chiusura del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, osservando quanto segue:

- si rileva un operato del Comune di S. non conforme alla normativa di settore nell'affidamento dei servizi cimiteriali disposto in favore dell'azienda S. con deliberazione n. 29 dell'11.10.2019 di prot. n. 14246 del 25.10.2019 e con successiva determina di proroga n. 453 del 25.10.2022;

- si raccomanda alla stazione appaltante di provvedere, con sollecita urgenza, all'indizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente